

*Approvato il
16 settembre 2019*

COMUNE
di Penna Sant'Andrea
(Provincia di Teramo)



**Regolamento disciplinante il
funzionamento delle sedute del
Consiglio Comunale**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale*

Art. 2 *Attribuzioni del Presidente*

Art. 3 *Mozione di sfiducia del Presidente*

Art. 4 *Deliberazione del regolamento*

Art. 5 *Modificazione del regolamento*

Art. 6 *Efficacia del regolamento*

Art. 7 *Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento*

TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 *Prerogative dei consiglieri*

Art. 9 *Consultazione degli atti e documenti*

Art. 10 *Indennità di presenza e rimborso spese*

Art. 11 *Partecipazione alle sedute*

Art. 12 *Decadenza*

Art. 13 *Sedute di prima e seconda convocazione*

Art. 14 *Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti*

Art. 15 *Costituzione gruppi consiliari*

Art. 16 *Conferenza dei capigruppo*

Art. 17 *Commissioni consiliari*

Art. 18 *Commissioni Consultive Permanenti*

Art. 19 *Commissioni Consultive Temporanee o Speciali*

Art. 20 *Commissioni di Indagine*

TITOLO III - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21 *Competenza delle convocazioni*

Art. 22 *Contenuto dell'avviso di convocazione*

Art. 23 *Modalità di convocazione*

Art. 24 *Termini per la notifica degli avvisi*

Art. 25 *Deposito di atti e documenti*

TITOLO IV - ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

Art. 26 *Ordine del giorno del Consiglio*

TITOLO V - SEDE, ADUNANZE, DISCUSSIONE

Art. 27 *Sede delle adunanze*

Art. 28 *Presidenza ordinaria delle sedute*

Art. 29 *Nomina ed attribuzione degli scrutatori*

Art. 30 *Validità delle sedute di prima e seconda convocazione*

Art. 31 *Verifica del numero legale*

Art. 32 *Sedute pubbliche*

Art. 33 *Sedute segrete*

Art. 34 *Sedute aperte*

Art. 35 *Ammissione di rappresentanti del comune e di funzionari in aula*

Art. 36 *Partecipazione di dirigenti e responsabili di servizio del comune ai lavori consiliari*

Art. 37 *Partecipazione ai lavori del segretario*

Art. 38 *Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari*

Art. 39 *Disordini in aula*

Art. 40 *Disciplina dei consiglieri*

Art. 41 *Comportamento del pubblico*

Art. 42 *Ordine di discussione degli argomenti*

Art. 43 *Questioni pregiudiziale e sospensiva*

Art. 44 *La discussione degli argomenti*

Art. 45 *Fatto personale*

Art. 46 *Presentazioni delle interrogazioni, mozioni e risoluzioni*

Art. 47 *L'interrogazione*

Art. 48 *La mozione*

Art. 49 *Ordini del giorno*

Art. 50 *Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto*

Art. 51 *Rinvio della seduta ad altro giorno*

Art. 52 *Termine della seduta*

Art. 53 *Redazione del verbale*

Art. 54 *Contenuto del verbale*

Art. 55 *Firma del verbale*

Art. 56 *La registrazione delle sedute*

Art. 57 *Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale*

Art. 58 *Pubblicazione delle deliberazioni*

TITOLO VI - LE VOTAZIONI

Art. 59 *Forme di votazione*

Art. 60 *Votazione per divisione*

Art. 61 *Astensione obbligatoria dal voto*

Art. 62 *Astensione obbligatoria da attività collegate con l'ente*

Art. 63 *Maggioranze richieste*

Art. 64 *Divieto di interventi durante le votazioni*

Art. 65 *Esito delle votazioni*

TITOLO VII - LA SFIDUCIA

Art. 66 *Mozione di sfiducia*

Art. 67 *Norma finale*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale)

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una espressa disposizione, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo, sulla base dei principi generali.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione del Regolamento sono decise dal Presidente sentito il parere dei Capigruppo.

Art. 2

(Il Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità e le funzioni assicurando il buon andamento dei suoi lavori.
2. Nella prima seduta consiliare, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale elegge, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, a scrutinio segreto, un Presidente tra i propri membri.
3. Il Consiglio elegge contestualmente e con la stessa procedura un Vicepresidente del Consiglio.
4. Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.
5. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Sindaco.
6. La deliberazione di elezione del Presidente e del Vice Presidente è dichiarata immediatamente eseguibile. Gli eletti dichiarano di accettare la carica e tale dichiarazione è registrata a verbale. Il Presidente assume immediatamente la carica. Alla prima applicazione della presente norma, il Consiglio provvede nella riunione indetta immediatamente dopo la sua entrata in vigore.
7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, revoca, decadenza o decesso del suo Presidente, il Consiglio comunale provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi della vacanza.
8. Le attribuzioni del Presidente del Consiglio sono le seguenti:
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune di Penna Sant'Andrea e dal presente Regolamento;
 - b) predispone, d'intesa con il Sindaco, l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale;
 - c) garantisce ai consiglieri l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento;
 - d) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - e) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - f) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;

- g) mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione della Polizia Locale o di altra Forza di Polizia qualora presente, sospende o rinvia i lavori in caso di tumulto o disordini che impediscono il normale svolgimento;
- h) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
- i) il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni;
- j) Cura i rapporti periodici del Consiglio comunale con l'organo di revisione contabile.

Art. 3

(Mozione di sfiducia del Presidente)

1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso.
2. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con le modalità previste dal precedente art. 2.

Art.4

(Deliberazione del regolamento)

Il regolamento comunale è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica.

Art. 5

(Modificazione del regolamento)

1. Il regolamento del Consiglio può essere modificato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. La modificazione o abrogazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione di un nuovo regolamento.
3. Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame da parte del Consiglio comunale.

Art.6

(Efficacia del regolamento)

1. Il regolamento del Consiglio, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente per 30 (trenta) giorni consecutivi ed entra in vigore dopo dieci giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.
2. I provvedimenti amministrativi degli organi comunali non possono contenere disposizioni contrarie alle disposizioni del regolamento.

3. La prassi amministrativa ha efficacia solo quando è esplicitamente richiamata dalle disposizioni del regolamento.

Art. 7

(Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento)

Copia del regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei consiglieri.

TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8

(Prerogative dei consiglieri)

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di azione, di opinione e di voto; non può essere mai dato ai consiglieri tale mandato imperativo: se è dato, esso non è vincolante nell'adempimento delle loro funzioni.
3. Ciascun consigliere è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio comunale. Egli non è responsabile se si astiene dal voto.
4. Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure di cui presente regolamento, ha diritto di:
 - a) Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. La proposta di deliberazione, formulate per iscritto e sottoscritto dal consigliere proponente, è trasmessa al Sindaco o Presidente del Consiglio che la inserisce all'o.d.g. nella prima seduta utile del CC dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni.
 - b) Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti comportati modifiche sostanziali alle proposte originariamente depositate, devono sempre essere presentati, per iscritto, al Sindaco o al Presidente del Consiglio, entro le ore 14:00 del primo giorno di deposito delle proposte, in modo tale da consentire l'istruttoria e l'apposizione dei pareri, delle attestazioni, ecc. da parte degli uffici. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione non è chiusa. La decisione sull'ammissibilità, dell'emendamento presentato nel corso dell'adunanza spetta al Presidente, sentito il Segretario comunale.

- c) La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale, e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.
 - d) L'approvazione di un emendamento contrastante con emendamento successivo, fa decadere automaticamente quest'ultimo.
 - e) Presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, e proposte di risoluzioni, secondo le modalità stabilite negli articoli successivi.
5. Ogni consigliere comunale può richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Presidente del consiglio, se viene sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri in carica e, in quest'ultimo caso, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta

Art. 9

(Consultazione degli atti e documenti)

1. I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in esame, richiamati o citati.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere:
 - a) dagli uffici dell'ente, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili allo espletamento del proprio mandato;
 - b) dal Segretario e/o dai responsabili dei servizi, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa e diritti.
3. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
4. I consiglieri possono eleggere il proprio domicilio presso l'ufficio di segreteria comunale, nella quale viene depositato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale ai sensi dell'art 125, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni.

Art. 10

(Indennità di presenza e rimborso spese)

1. I consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza per ciascun giorno di partecipazione effettiva, nella misura prevista dalla legge.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.
3. Ai consiglieri che, per l'incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e dalle altre spese di pernottamento o soggiorno, debitamente documentate.
4. I consiglieri, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 11

(Partecipazione alle sedute)

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale, inviata dal consigliere al Sindaco o al presidente del consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio.
3. Ogni consigliere può, con lettera diretta al Sindaco o al presidente del consiglio, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute consecutive, fino ad un massimo di due, senza obbligo di fornire motivazioni.
4. Il Sindaco o il presidente del consiglio ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta.
5. Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.
6. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario, perché sia presa nota a verbale.
7. Gli assessori comunali non consiglieri, possono partecipare a tutte le sedute consiliari senza diritto di voto. Possono essere relatori su proposte di deliberazioni, intervengono nel dibattito, e formulano proposte, emendamenti, mozioni, ordini del giorno.

Art. 12

(Decadenza)

1. I consiglieri che non intervengano ad un'intera sessione straordinaria o a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e dopo motivato esame delle eventuali giustificazioni.

Art. 13

(Sedute di prima e seconda convocazione)

1. L'avviso di convocazione può contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno, che deve essere stabilito nello stesso avviso di convocazione.
2. Nell'ipotesi che la seduta di cui alla prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità, la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida anche con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri.
3. Nella seduta di seconda convocazione non si potrà comunque deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto, o regolamento, maggioranze speciali.
4. La seduta che segue ad una prima iniziata con numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure una seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.

Art. 14

(Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti)

1. Qualora l'urgenza lo richieda, il Presidente del Consiglio, può convocare il Consiglio con il solo preavviso di 24 (ventiquattro) ore.
2. L'avviso deve essere notificato con le modalità previste dal successivo art. 24.
3. Ciascun consigliere può chiedere peraltro che la proposta di deliberazione sia differita al giorno successivo.
4. La proposta deve essere avanzata all'inizio della trattazione.
5. La proposta, per essere accolta, deve riportare l'approvazione di tutti i consiglieri presenti. Tale decisione dovrà essere notificata agli assenti, tenendo conto che la nuova convocazione dovrà avvenire, non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla seduta precedente.
6. All'ordine del giorno in trattazione, possono essere aggiunti nuovi argomenti urgenti. In tale eventualità, i consiglieri hanno la facoltà già prevista ai commi precedenti.

Art. 15

(Costituzione gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda aderire al gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco o al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo nel nuovo gruppo di appartenenza.
2. Due consiglieri che non si riconoscano o cessino di riconoscersi nel gruppo come sopra costituito possono, a seguito di comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, costituire un nuovo gruppo. Agli stessi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo, come da art. 21 dello Statuto.
3. Il capogruppo consiliare è di regola designato dagli stessi componenti cui appartiene, nella prima seduta del Consiglio comunale successiva alla elezione. In caso di mancata designazione, i capigruppo sono identificati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. Ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni e compatibilmente con le disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione comunale sono assicurati idonei spazi (sala consiliare o altro ufficio assegnato dal Sindaco) e supporti tecnico-organizzativi (telefono, computer e personale).
5. Ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni, le deliberazioni della Giunta Comunale, sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali, nei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di affissione all'Albo presso gli uffici di segreteria.

Art. 16

(Conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza dei capigruppo è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio che la presiede.
2. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di convocare la conferenza, mediante avviso telefonico o scritto diretto a ciascun capogruppo, ogni volta che lo ritenga opportuno per il proficuo adempimento dell'attività consiliare.
3. Nella seduta della conferenza non è obbligatorio redigere verbale scritto, a meno che non lo richieda la maggioranza dei capigruppo. In tal caso, svolge le funzioni di segretario il capogruppo designato dal Presidente del Consiglio di volta in volta.

Art. 17

(Commissioni consiliari)

1. Con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni consiliari:
 - a) consultive permanenti;
 - b) consultive temporanee o speciali;
 - c) di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. La richiesta di istituzione delle Commissioni di cui al precedente comma deve essere formulata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
3. Ciascuna commissione oltreché dal Presidente è costituita da un numero di membri effettivi e supplenti pari ai gruppi consiliari presenti. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale.
4. Ciascun gruppo consiliare designa un rappresentante effettivo ed un supplente per ogni Commissione istituita dal Consiglio, dandone tempestiva comunicazione scritta al Sindaco.
5. Il commissario supplente sostituisce quello effettivo, assente od impedito, anche nell'espressione di voto.
6. Le commissioni sono costituite una volta acquisite le prescritte designazioni.
7. Il Presidente della Commissione, nella prima seduta utile, informa il Consiglio comunale dell'avvenuta costituzione o di ogni successiva variazione della stessa.
8. I Commissari che cessano dalla carica di Consigliere o si dimettono dal Gruppo consiliare che li aveva designati, automaticamente cessano di essere membri effettivi o supplenti della Commissione. Alla loro sostituzione si provvede con la medesima procedura seguita per la loro designazione.
9. Il Presidente convoca la Commissione mediante avvisi telefonici o scritti e ne formula l'ordine del giorno.
10. Ciascun membro della Commissione dispone di un numero di voti pari alla consistenza del suo gruppo consiliare.
11. Il Presidente dispone di un voto.

12. Per la validità della seduta è richiesta la presenza del Presidente e di almeno un commissario.
13. Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte delle Commissioni consiliari. Essi hanno tuttavia, la facoltà, e, se richiesti, il dovere, di partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto.
14. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni di persone la cui presenza sia ritenuta tecnicamente utile in relazione all'argomento da trattare.
15. Le decisioni delle Commissioni sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari presenti.
16. Della seduta è obbligatorio redigere il processo verbale.
17. Le Commissioni non hanno poteri deliberativi. Esse presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti di loro competenza, mediante lettura da parte del Presidente della Commissione di apposito documento scritto e firmato dai membri della Commissione medesima.
18. Il Presidente, con provvedimento scritto, può assegnare a ciascuna Commissione, in base alla rispettiva competenza, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene si debba, opportunamente, acquisire un parere.
19. Tale parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine non inferiore a cinque giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, il provvedimento è adottato facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.
20. Le Commissioni consiliari durano in carica fino all'elezione del Consiglio comunale.

Art. 18

(Commissioni Consultive Permanenti)

1. Le commissioni consultive permanenti sono tre ed hanno competenza, rispettivamente, nelle seguenti materie:
 - a) bilancio e programmazione economica;
 - b) territorio e ambiente;
 - c) attività economiche, sociali e culturali.
2. Le commissioni consultive permanenti coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della funzione di indirizzo politico e di controllo politico-amministrativo:
 - a) redigendo un documento iniziale di indirizzi da sottoporre al Consiglio per la sua approvazione;
 - b) formulando pareri;
 - c) avanzando proposte al Consiglio ed alla Giunta.
3. La costituzione ed il funzionamento di tali Commissioni è disciplinata dall'art.17.

Art. 19

(Commissioni Consultive Temporanee o Speciali)

1. Il Consiglio comunale con propria deliberazione può istituire Commissioni temporanee e speciali per svolgere inchieste conoscitive o speciali per svolgere inchieste conoscitive o attività di studio, volte a raccogliere dati e informazioni peculiari in relazione ad argomenti di particolare interesse per l'attività consiliare. Con tale deliberazione il Consiglio determina la durata della Commissione, l'oggetto e la procedura dell'inchiesta o dello studio.
2. La costituzione ed il funzionamento di tale Commissione è disciplinata dall'art. 17.

Art. 20

(Commissioni di Indagine)

1. Il Consiglio comunale con propria deliberazione può istituire commissione d'indagine sull'attività dell'Amministrazione. Con tale deliberazione il Consiglio determina il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso per l'espletamento dell'indagine e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di tecnici esterni.
2. La commissione d'indagine ha ogni facoltà di esame degli atti del Comune e di audizione di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione comunale, comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
3. Le risultanze provvisorie o definitive dell'attività d'indagine restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
4. La costituzione ed il funzionamento di tale Commissione è disciplinata dall'art.17.

TITOLO III - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21

(Competenza delle convocazioni)

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio, a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene fatta, a norma di legge, statuto o di regolamento.

Art. 22

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, dovrà contenere:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
 - b) la sede dove si svolge la seduta consigliare;
 - c) l'indicazione della sessione, ordinaria, straordinaria, d'urgenza, di prima, seconda convocazione, e se la seduta è pubblica o segreta;
 - d) la data e la firma del Presidente del Consiglio;
 - e) le modalità ed i tempi di deposito degli atti e proposte di deliberazioni in conformità a quanto disposto nel successivo articolo 25.
2. Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso deve essere notificato ai soli consiglieri assenti, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

Art. 23

(Modalità di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun consigliere presso il suo domicilio a mezzo del messo comunale o anche a mezzo posta elettronica o altro mezzo se i consiglieri autorizzano espressamente.
2. La notificazione a mano può essere fatta, in assenza dell'interessato, anche a persona di famiglia convivente o incaricata.
3. I consiglieri che non risiedono nel comune, hanno l'obbligo di designare un domiciliatario residente nel comune, indicando per iscritto, con lettera indirizzata al Sindaco o Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione del Consiglio nonché altre comunicazioni.
4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al comma precedente, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione presso il domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire lo stesso giorno dell'emanazione dell'avviso di convocazione senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

Art. 24

(Termini per la notifica degli avvisi)

1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattenerne, può essere recapitato ai consiglieri anche per mezzo di posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Hanno carattere di sessione ordinaria di norma quelle che, convocate nei termini di legge, sono destinate alla trattazione dei bilanci annuali e pluriennali, dei conti consuntivi, dei piani territoriali ed urbanistici, dei regolamenti, della costituzione di forme associative con altri Enti e della costituzione di istituzioni, enti, aziende e società a partecipazione comunale.
3. Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario ed il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
4. In tali termini sono inclusi i giorni festivi.

5. Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per la riunione.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata, qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.
7. Le sessioni straordinarie possono avere luogo anche su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati. In tale eventualità, il Sindaco deve diramare gli avvisi scritti da recapitarsi ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. La seduta dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione al Protocollo dell'ente.

Art. 25

(Deposito di atti e documenti)

1. Gli atti e le proposte di deliberazioni relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria almeno entro le ore 9.00 del giorno feriale precedente a quello stabilito per la prima adunanza del Consiglio, durante le ore d'ufficio.
2. In caso di riunione d'urgenza del Consiglio, le proposte di deliberazioni e gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati entro le ore 9.00 del giorno fissato per la seduta, durante le ore d'ufficio..
3. I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
4. Il deposito degli atti e relative proposte inerenti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo è disciplinato nell'apposito Regolamento di contabilità.

TITOLO IV - ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

Art. 26

(Ordine del giorno del Consiglio)

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, sia essa ordinaria, straordinaria, o urgente costituisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. Esso deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri comunali di conoscere esattamente l'argomento che verrà trattato.
3. La compilazione dell'ordine del giorno (come la determinazione delle date delle sedute consiliari), è di stretta competenza del Presidente del Consiglio.
4. Spetta al Presidente del Consiglio il potere di rettificare ed integrare, l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione.
5. Nell'ordine del giorno deve essere indicato se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o urgente, ed inoltre devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta

pubblica, e quelli da trattarsi in seduta segreta. Di norma gli argomenti da trattarsi in seduta segreta sono posti in discussione al termine della seduta pubblica.

6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo pretorio del Comune. Il Presidente del Consiglio, può disporre la divulgazione a mezzo di appostiti manifesti, da affiggersi negli spazi pubblici, almeno il giorno precedente a quello stabilito per le adunanze.
7. Copia dell'avviso viene trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri e alla Prefettura di Teramo.

TITOLO V - SEDUTE, ADUNANZE, DISCUSSIONE

Art. 27

(sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono presso il Municipio, nella sala delle adunanze.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio.
3. Le sedute consiliari possono tenersi in altre sedi, per la trattazione di particolari argomenti e su decisione del Consiglio comunale stesso o della Giunta Comunale. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello stato e della comunità europea.

Art. 28

(Presidenza ordinaria delle sedute)

1. Il Presidente del Consiglio, per previsione statutaria, è il Presidente delle sedute del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio la presidenza spetta al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Sindaco.

Art. 29

(nomina ed attribuzione degli scrutatori)

1. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria.

2. Il Presidente, prima delle votazioni segrete, designa 2 (due) consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
3. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere tra gli scrutatori.
4. La regolarità delle votazioni segrete, è accertata dal presidente, assistito dagli scrutatori.
5. La scheda delle votazioni, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte, a cura del segretario.
6. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate, da almeno uno degli scrutatori e dal segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Art. 30

(validità delle sedute di prima e seconda convocazione)

1. Il Presidente del Consiglio apre la seduta nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, prendendo nota dei consiglieri presenti in aula.
2. Appena raggiunto il numero legale il Presidente chiede al Segretario di procedere all'appello.
3. In ogni caso, trascorso 30 (trenta) minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone che si proceda all'appello nominale, ai fini dell'accertamento del numero legale.
4. Se il numero legale non è raggiunto, l'adunanza è dichiarata deserta e redatto il relativo verbale con l'indicazione dei consiglieri intervenuti.

Art. 31

(verifica del numero legale)

1. Una volta raggiunto il numero legale dei consiglieri presenti, questo si dà per presunto per tutto il corso della seduta, fatta la facoltà, di ciascun consigliere, di chiederne la verifica.
2. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora, nel corso di seduta ed a seguito di richiesta di verifica, venisse a mancare il numero legale, la seduta può essere sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti, se dopo 15 (quindici) minuti dalla verifica, il numero legale non viene raggiunto, il Presidente, effettuati gli opportuni richiami, rinvia i lavori consiliari.
3. La seduta successiva, sarà di seconda convocazione. In questa eventualità il Presidente del Consiglio, qualora il consiglio risulti preventivamente già convocato, prima della seduta andata deserta per mancanza di numero legale, avverte di ciò i consiglieri assenti.

Art. 32

(sedute pubbliche)

1. Le sedute del consiglio sono, di regola, pubbliche.

2. Le nomine dei membri di commissioni, dei rappresentanti del Comune in altri enti e dei revisori dei conti hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto.
3. Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi interessate da persone.

Art. 33

(Sedute segrete)

1. La seduta del Consiglio non può mai essere pubblica quando si debbono trattare questioni, concernenti persone, che comportano apprezzamenti sui meriti, sui demeriti, capacità, comportamenti pubblico e privato, moralità, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità delle persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando le persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il comune o per terzi, la sua discussione pubblica, il consiglio, su proposta motivata del Presidente del Consiglio ed a maggioranza di voti espressa in forma palese, delibera il passaggio a seduta segreta dandone atto verbale con indicazione esplicita ma succinta nei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula, i componenti del consiglio ed il solo segretario vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 34

(Sedute aperte)

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo, può indire una seduta "aperta" del Consiglio nella sua sede anche a seguito di richiesta di 1/3 dei consiglieri.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati i rappresentanti dello Stato, Regioni, Provincia, di altri Comuni, e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.
3. Le persone invitate hanno diritto di parola.
4. In tali particolari sedute, il Presidente consente anche interventi delle persone come sopra invitate, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
5. Durante le sedute aperte del Consiglio comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso.

Art. 35

(Ammissione di rappresentanti del Comune e di funzionari in aula)

1. Qualora un determinato argomento posto all'ordine del giorno lo renda necessario o opportuno, il Sindaco o il presidente del Consiglio può invitare alle sedute consiliari, per relazionare od assistere i relatori:

- d) il revisore economico finanziario e ogni altro responsabile, in tutte quelle sedute in cui si trattano argomenti connessi alla funzione;
 - e) i presidenti di istituzioni, i rappresentanti del Comune in seno ad enti, consorzi, società a partecipazione comunale, nonché i consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni o studi elaborati per conto della amministrazione comunale.
2. L'invito viene effettuato tramite posta PEC, comunicazione scritta o qualunque altro mezzo espressamente autorizzato.

Art. 36

(Partecipazione di dirigenti e responsabili di servizio del comune ai lavori consiliari)

1. Il Presidente del Consiglio può altresì convocare, per la partecipazione ai lavori del Consiglio comunale, anche i responsabili dei singoli servizi sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.
2. Identica facoltà spetta al Presidente del Consiglio per convocare, funzionari, siano essi interni o esterni, in rapporto al pubblico impiego o di diritto privato, di ruolo, o con incarico a tempo determinato, per assistere o per relazionare al consiglio.

Art. 37

(Partecipazione ai lavori del segretario)

Il Segretario partecipa ai lavori consiliari, ne redige il/i verbale/i. Il Segretario può avvalersi anche di personale della segreteria.

Art. 38

(Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari)

1. Il Presidente del Consiglio comunale durante le sedute provvede al mantenimento dell'ordine.
2. Durante le adunanze del Consiglio Comunale, i partecipanti devono mantenere un contegno consono all'Assemblea ed adottare un linguaggio corretto, tale da non garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
3. I componenti il Consiglio e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.
4. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti/oltraggiose, il Presidente lo richiama all'ordine e dispone l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il Consigliere richiamato può dare eventuale spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio comunale, sentiti i capigruppo, può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
5. Qualora il Consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente, sentiti i

capigruppo, pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché le sue disposizioni siano eseguite, nel caso fossero presenti Forze di Polizia, chiede a questi di procedere all'allontanamento del Consigliere. Udite le spiegazioni del Consigliere censurato la censura può essere revocata.

6. Nei casi previsti dai precedenti commi 4 e 5 ed in casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio comunale e al di fuori dell'aula, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo e il Sindaco, può proporre al Consiglio di deliberare a maggioranza dei presenti, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare al Consiglio comunale per un periodo non superiore a 3 (tre) giorni di seduta.

Art. 39

(Disordini in aula)

Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente del Consiglio non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero dichiararla conclusa. In questo caso il Presidente del Consiglio dispone la riconvocazione della seduta.

Art. 40

(Disciplina dei consiglieri)

1. I consiglieri devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono restando al proprio posto usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica che rivestono nel rispetto dei propri colleghi delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure purché riguardano atteggiamenti, opinioni e/o comportamenti politici. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
3. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto o pronunci parole sconvenienti il Presidente dispone ai sensi del precedente art. 38.

Art. 41

(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto, non ha diritto di parola e si deve astenere da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

2. Il Presidente del Consiglio comunale può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni riportate nel precedente comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio, sentito il capigruppo, può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
3. La forza pubblica non può entrare in aula se non espressamente autorizzata dal Presidente del Consiglio ed interviene solo su sua richiesta.

Art. 42

(Ordine di discussione degli argomenti)

1. Il Presidente del Consiglio pone in discussione gli argomenti in ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Qualora nel corso della seduta se ne ravvisasse la necessità, il Presidente del Consiglio può proporre l'inversione della trattazione degli argomenti. Tale facoltà è riservata anche ai singoli consiglieri.
3. La proposta deve essere approvata dai consiglieri, a maggioranza.

Art. 43

(Questioni pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi Consigliere, prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendone il ritiro all'ordine del giorno.
2. La sospensiva può essere proposta da qualsiasi Consigliere anche nel corso del dibattito con la richiesta di riproporre l'argomento in altra seduta.
3. Su entrambe le quesiti decide il Presidente del Consiglio e in caso di disaccordo decide il consiglio a maggioranza.

Art. 44

(La discussione degli argomenti)

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal relatore.
2. I presidenti delle commissioni possono, se lo ritengono opportuno, relazionare sui lavori della commissione.
3. La discussione si apre successivamente, seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito.
4. Nel corso del dibattito, ogni consigliere ha la facoltà di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per richiamo al regolamento, con interventi da contenersi nel più breve tempo possibile, massimo 10 (dieci) minuti. Una volta terminato l'intervento il Consigliere ha diritto di replica sull'argomento in discussione per una sola volta per la durata di 5 (cinque) minuti. L'ultimo intervento spetta alla maggioranza ed è insindacabile.
5. Gli interventi dei consiglieri, devono riguardare unicamente le proposte degli argomenti in trattazione.

Art. 45

(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'attribuzione, ad un consigliere, di dichiarazioni diverse da quelle espresse, o di fatti atti dallo stesso ritenuti inesistenti o che sono comunque deformati, o di dichiarazioni o giudizi dallo stesso ritenuti non veri.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale, deve precisarne la ragione, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Se la decisione del Presidente del Consiglio non è accettata dal consigliere, la questione è sottoposta al consiglio comunale, il quale decide immediatamente, e con votazione palese e senza discussione.

Art. 46

(Presentazioni delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni)

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni, su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Le interrogazioni, gli ordini del giorno, le mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente.

Art. 47

(L'interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, e se il fatto risulta vero, quali provvedimenti ha già adottato od intenda adottare, l'amministrazione comunale.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e conciso. Essa deve pervenire al Sindaco per iscritto. All'interrogante risponde il Sindaco o l'Assessore delegato competente.
3. La risposta viene data con le seguenti modalità:
 - a) direttamente in consiglio comunale, se l'organo viene convocato durante trenta giorni successivi alla presentazione della predetta interrogazione. In tal caso viene inserita all'ordine del giorno nella seduta unitamente agli altri argomenti da trattare;
 - b) con lettera notificata al domicilio del consigliere o del capogruppo consiliare, se sottoscritta da più consiglieri, qualora non sia prevista la convocazione del Consiglio comunale nel termine indicato alla precedente lettera a. La risposta comunque è comunicata al Consiglio comunale in occasione della prima seduta successiva.
4. La trattazione delle interrogazioni avviene di norma nella parte iniziale, dopo le comunicazioni del Sindaco o del Presidente del Consiglio, o nella parte terminale della seduta consiliare.
5. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni quando risulta assente l'interrogante.
6. Ultimata l'esposizione, l'interrogante può dichiararsi soddisfatto delle risposte avute.

Art. 48

(La mozione)

1. La mozione consiste in una proposta concreta o di deliberazioni che riguardano materie di competenza del Consiglio comunale e deve essere presentata per iscritto. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
2. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votate osservando le norme del presente regolamento.
3. Le mozioni comportano a conclusione del dibattito, l'adozione di un voto deliberativo.

Art. 49

(Ordini del giorno)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici economici e sociali di carattere generale.
2. Il Consigliere proponente, presenta copia dell'ordine del giorno al protocollo dell'ente. L'argomento sarà inserito al primo Consiglio utile.

Art. 50

(Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto)

1. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne fanno richiesta per una durata non superiore a 10 (dieci) minuti, concede la replica per una sola volta a chi ne fa espressamente richiesta per una durata non superiore a 5 (cinque) minuti, dichiara chiusa la discussione per passare la parola al Sindaco o al relatore.
2. Successivamente, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi ad intervenire, precisando la loro posizione.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione, sono dichiarati astenuti, se non si allontanano dall'aula.
4. I consiglieri non possono intervenire allorché è iniziata la votazione.
5. Dopo che è stato proclamato il risultato del voto, non si può chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento.

Art. 51

(Rinvio della seduta ad altro giorno)

1. Quando, non è possibile ultimare la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni

successivi già stabiliti, il Presidente del Consiglio sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito e all'ora fissata.

2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno 48 (quarantotto) ore prima di quella fissata per l'adunanza, che viene considerata seduta di prima convocazione.

Art. 52

(Termine della seduta)

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la seduta.

Art. 53

(Redazione del verbale)

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio.
2. Il segretario o il verbalizzante, salvo i casi previsti dalla legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze. Per la stesura degli stessi, il Segretario può essere coadiuvato da impiegati della segreteria od anche da personale esterno addetto alle operazioni di registrazione e trascrizione dello svolgimento della seduta.

Art. 54

(Contenuto del verbale)

1. Il processo verbale deve dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, e deve contenere il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti e dei singoli nominativi su ogni proposta.
2. Da esso deve risultare se la seduta sia stata pubblica, segreta, o aperta, e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai consiglieri nel corso delle discussioni, sono riportati in modo sintetico.
4. Ove si sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto da personale incaricato ed allegato all'originale dell'atto deliberativo.
5. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente del Consiglio, i loro interventi vengono riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo scritto sia consegnato al Segretario durante la seduta.
6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per il loro integrale inserimento nel verbale.

7. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recare danno alla persona, o recare discredito all'amministrazione, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi dell'ente rispetto ai terzi.

Art. 55

(Firma del verbale)

1. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.
2. La firma del Segretario attesta l'autenticità e l'esattezza del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso, nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 56

(La registrazione/riprese delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio possono essere registrate su supporto magnetico con apposito impianto se presente, per essere successivamente trascritte.
2. Quanto registrato può essere distrutto/cancellato se si tratta di supporto magnetico riutilizzabile ad avvenuta approvazione dei verbali da parte del Consiglio comunale.
3. E' fatto assolutamente divieto procedere alla registrazione delle sedute segrete.
4. E' altresì vietato, durante le sedute, effettuare registrazioni video, audio o fotografiche.

Art. 57

(Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale)

1. I verbali vengono approvati dal Consiglio comunale nella seduta successiva, a quella della trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno sotto la voce "Approvazioni verbali seduta precedente"
2. Ogni volta che un consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli chiede modifiche o rettificazioni.
3. Ultimata la lettura, il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se ci siano osservazioni relative al verbale.
4. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
5. Nel formulare proposte di rettifica, non è consentito riprendere o ripetere in alcun modo la discussione già effettuata.

6. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente del Consiglio interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
7. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
8. Gli originali dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio, a cura del Segretario.
9. Il Segretario ed i responsabili dei servizi provvedono al rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri.

Art. 58

(Pubblicazione delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.
2. Alla pubblicazione provvede il dipendente addetto all'Albo pretorio on-line.

TITOLO VI - LE VOTAZIONI

Art. 59

(Forme di votazione)

1. Le votazioni di norma sono:
 - a) palesi;
 - b) segrete.
2. Sono votazioni palesi per:
 - a) appello nominale. I consiglieri sono chiamati a rispondere: "sì" o "no", oppure dichiarare di astenersi;
 - b) alzata di mano. Coloro che approvano la proposta devono alzare la mano;
 - c) acclamazione. La proposta è da intendersi approvata quando nessun consigliere dissente o fa obiezioni.
3. Sono votazioni segrete per:
 - a) schede segrete. Ogni consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo "sì" o "no"; se si tratta di nomina si scriverà il nome o i nomi di coloro che si vogliono nominare. Gli astenuti sono coloro che dichiarano di non partecipare al voto o rifiutano la scheda;
 - b) palline bianche o nere. Ogni consigliere depone nell'urna la pallina. La pallina bianca vuol dire "sì", quella nera "no". Si dà per astenuto chi non depone la pallina nell'urna.
4. La votazione palese si applica in linea di principio a tutte le votazioni.

5. Si farà ricorso alla votazione segreta allorché questa riguardi persone, o qualità delle stesse, che devono essere valutate discrezionalmente.
6. Le schede relative alla votazione segreta sono distrutte, a cura del Segretario, prima della stesura della liberazione. Nel caso di contestazione, le schede, dopo che è stato redatto il verbale, sono conservate in plico sigillato a cura del Segretario, e disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Art. 60

(Votazione per divisione)

1. È possibile, a richiesta di almeno 1/5 consiglieri assegnati, procedere alla votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale.

Art. 61

(Astensione obbligatoria dal voto)

1. Il Consigliere deve astenersi obbligatoriamente dal voto quando si tratti di deliberare su qualsiasi materia di interesse proprio, dei suoi congiunti ed affini, sino al quarto grado.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
3. I Consiglieri, obbligati ad astenersi, ed assentarsi, ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art.62

(Astensione obbligatoria da attività collegate con l'ente)

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune, le aziende, i consorzi, le istituzioni e le società per azioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati, o comunque soggetti a vigilanza.

Art. 63

(Maggioranze richieste)

1. Le maggioranze necessarie per l'approvazione delle proposte di deliberazione sono:
 - a) maggioranza qualificata o speciale;
 - b) maggioranza assoluta;
 - c) maggioranza relativa.
2. È necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune per l'adozione degli Statuti e delle relative modifiche.

3. È necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per i casi previsti dalla Legge dallo Statuto e dal presente Regolamento. La maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, è costituita dalla metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente.
4. È necessaria la maggioranza relativa per l'approvazione di tutte le altre proposte che non sono ricomprese nei commi precedenti. La maggioranza relativa è costituita dalla maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei votanti,

Art. 64

(Divieto di interventi durante le votazioni)

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione del risultato.

Art. 65

(Esito delle votazioni)

1. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiati, da un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri che non partecipano alla votazione, debbono assentarsi dall'aula, previa comunicazione, e non si computano nel numero dei presenti,
4. Le schede bianche, o non leggibili, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei presenti, i voti favorevoli e contrari alla proposta, e quello degli astenuti.

TITOLO VII - LA SFIDUCIA

Art. 66

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia che deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e, viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti Leggi.

Art. 67

(Norma finale)

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge, di Statuto, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Regolamento approvato nella seduta consiliare del 16 settembre 2019.

Erano presenti:

Sindaco: **Severino SERRANI**;

Vice Sindaco: **Roberto SAPUTELLI**;

Assessore: **Ilenia TULLII**;

Consig. Magg.: **Camillo MONTICELLI**;

“ “ **Michele BASILII**;

“ “ **Guido IEZZI**;

“ “ **Ottavio SORRINI**;

“ “ **Sara PONZIANI**.

Assenti i Consiglieri di Minoranza